



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Arezzo, 27.10.2008

- A TUTTE LE IMPRESE
- A TUTTI I CONSULENTI

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO A TEMPO PARZIALE INTRODOTTE DALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL EDILIZIA COMPARTO COOPERATIVE.

Richiamiamo l'attenzione delle imprese iscritte che applicano il Ccnl Edilizia Comparto Cooperative, sulle nuove disposizioni contrattuali introdotte dall'accordo di rinnovo del Ccnl del 24 giugno 2008, relativamente al lavoro a tempo parziale (art. 30 bis – A) Contratto di lavoro a tempo parziale).

Le nuove norme contrattuali dispongono letteralmente “.....*le parti stabiliscono che nei confronti del personale operaio, non rientrante nelle casistiche di cui al seguente punto 4, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono consentiti per una percentuale non superiore al 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato. Resta in ogni caso consentita alle imprese la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa*”.

Da un'attenta lettura dell'articolato quadro normativo vigente, se ne ricava, che il comprovato mancato rispetto da parte dei datori di lavoro della nuova disposizione del Ccnl, sopra citata, che introduce tassative limitazioni all'utilizzo dei lavoratori con orario a tempo parziale potrebbe dare origine a condizioni che nel complesso considerate possono comportare il mancato rilascio del Durc.

Infatti, come noto, per i datori di lavoro del settore edile, l'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale assume una particolare rilevanza di regolarità contributiva, se si pensa alle norme di legge in materia di appalti pubblici, di appalti privati e di fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché, ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.

In ragione di quanto precede, riteniamo doveroso, richiamare l'attenzione delle imprese all'integrale applicazione e osservanza del Ccnl di categoria.

Allegata alla presente troverete anche una brochure esplicativa dell'importante novità, in vigore dal 1 Gennaio 2009, circa l'obbligo della formazione del lavoratore prima dell'assunzione dello stesso. In merito a tale novità quanto prima forniremo ulteriori informazioni di carattere operativo per l'assolvimento di tale adempimento da parte dell'impresa.

Informazioni più dettagliate sono comunque reperibili nel sito della Cassa Edile www.cassaedilearezzo.it nell'area contratti di lavoro (Formazione Professionale CCNL Cooperative) e nel Notiziario sul link “Formazione Professionale Nuovi Assunti”.

Cassa Edile della Provincia di Arezzo
Il Presidente
(Giovanni Pianigiani)